



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 2015

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR)	»	8
Analisi tecnico-normativa	»	24
Disegno di legge	»	31

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in oggetto interviene in modo incisivo a riformare l'assetto di *governance* della RAI, con il duplice obiettivo di renderla nel contempo più efficiente e più autonoma dal condizionamento politico, allo scopo di accentuarne la funzione sociale di servizio pubblico. Il ruolo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, istituita allo scopo di garantire, attraverso il controllo parlamentare, il principio del pluralismo dell'informazione, viene ricondotto a tale missione originaria, eliminando per contro compiti interferenti con la gestione della società e della sua *governance*.

Quanto detto, nel pieno rispetto, ed anzi in coerenza e in attuazione del quadro costituzionale come delineato, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte a partire dalla sentenza n. 225 del 1974. Non a caso, sono stati trasfusi in norma i principi relativi alla revoca dei membri del consiglio di amministrazione, condizionandone l'efficacia al vaglio della menzionata Commissione parlamentare.

Risulta, altresì, salvaguardato il principio secondo cui gli organi direttivi dell'ente gestore non sono costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente l'espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura è tale da garantirne l'obiettività. In questo senso il disegno di legge prevede la nomina da parte del Governo di due soli membri. Inoltre la norma intende garantire, anche attraverso la partecipazione dei dipendenti alla nomina dell'organo amministrativo, che le linee editoriali siano ispirate a criteri di imparzialità e pluralismo.

È confermato il potere di controllo della Corte dei conti attraverso il meccanismo di cui all'articolo 2 della legge n. 259 del 1958 ed è specificamente richiamato in capo agli organi amministrativi e di controllo il regime di responsabilità previsto per le società di capitali.

Articolo 1. – (*Contratto nazionale di servizio*). – Reca modifiche all'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, potenziando il ruolo del Consiglio dei ministri che delibererà anche appositi indirizzi prima di ciascun rinnovo del contratto nazionale e prorogando la durata dei contratti di servizio da tre a cinque anni. Inoltre, per esigenze di riordino normativo, si provvede alla sostituzione del comma 3 del citato articolo 45, con il testo di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (che è integralmente abrogato dall'articolo 5, comma 1, del presente disegno di legge), nonché mediante l'inserimento al medesimo articolo 45 del comma 3-bis, corrispondente al comma 3-ter del predetto articolo 17. Tali modifiche si rendono necessarie al fine di mantenere inalterata la disciplina - come modificata da ultimo dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - relativa alle sedi locali RAI che svolgono il servizio pubblico radiotelevisivo nei territori ove vi è la presenza di minoranze linguistiche, in un'ottica di coerenza con gli indirizzi recentemente assunti.

Articolo 2. – (*Disciplina della governance della RAI Spa*). – Riforma l'assetto di *governance* della RAI prevedendo la riduzione dei componenti del consiglio di amministra-

zione da nove a sette membri, dei quali due eletti dalla Camera dei deputati, due dal Senato della Repubblica, due di nomina governativa, designati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e uno designato dall'assemblea dei dipendenti. I consiglieri sono revocabili con delibera dell'assemblea solo a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale, il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, gli investimenti superiori a 10 milioni di euro. È introdotta inoltre la figura dell'amministratore delegato, che non può essere dipendente RAI ed è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta dell'assemblea. In particolare l'amministratore delegato risponde al consiglio della gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione, assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive adottate dal consiglio di amministrazione, firma gli atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda, propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico nonché quelli che siano di importo superiore a 10 milioni di euro, provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale. Si prevede inoltre che, in caso di revoca, all'amministratore delegato spetti un'indennità in misura fissa pari a tre dodicesimi del compenso annuo.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi continuerà a svolgere le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza sui servizi pubblici radiotelevisivi, come ridefinite dal presente disegno di legge. La nuova *governance* si applicherà fintanto che non sia alienato più del 10 per cento del capitale della RAI Spa. È infine previsto l'adeguamento dello statuto societario alle modifiche apportate dalla presente disciplina.

Articolo 3. - (*Attività gestionale della RAI Spa*). - Disciplina la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI Spa specificando che essi sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. Si prevede inoltre la deroga all'applicazione della disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti conclusi da RAI Spa per importi inferiori alla soglia comunitaria, aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione. Per quanto concerne il reclutamento del personale, si prevede che l'amministratore delegato, con proprio provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione, definisca i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica, nonché i profili professionali e gli incarichi per i quali è possibile derogare ai suddetti criteri. Pur in un quadro di accentuata efficienza aziendale ispirata al modello privatistico della società per azioni, si vogliono introdurre elementi di rilievo, quale la meritocrazia che ispira la selettività delle assunzioni, salvo per figure specificamente individuate per fiduciarità o peculiarità di ruolo, anche artistico.

Articolo 4. - (*Disciplina del finanziamento pubblico della RAI Spa*). - Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del sistema di finanziamento pubblico della RAI Spa. Il decreto sarà adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La necessità di una revisione della normativa al riguardo è sentita da tempo, alla luce della inefficacia dell'attuale sistema di riscossione e della peculiarità della natura impositiva dello stesso, che tuttora trova fondamento nel regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. Il comma 3 richiama espressamente quanto disposto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 in merito alla necessaria

previa copertura finanziaria degli eventuali oneri recati dai decreti legislativi.

Articolo 5. - (*Abrogazioni e riassetto normativo*). - Individua le disposizioni da abrogare per coordinamento con le modifiche introdotte dagli articoli precedenti e prevede la delega al Governo per la modifica del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici, anche al fine di armonizzare la normativa vigente al diritto dell'Unione europea.

Articolo 6. - (*Disposizione transitoria*). - Prevede che le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI Spa, introdotte dall'articolo 2, si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge consta di sei articoli riguardanti:

L'articolo 1 reca modifiche al contratto nazionale di servizio, prevedendone la proroga della durata da tre a cinque anni e disponendo che sia stipulato previa delibera del Consiglio dei Ministri, cui è demandato anche il compito di fissare gli indirizzi in relazione alle linee guida sugli ulteriori obblighi del servizio pubblico televisivo. Con riferimento a tale articolo si è resa necessaria una operazione di riordino, collegata all'abrogazione dell'art. 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, disposta dall'art. 5 del presente disegno di legge. Si è provveduto pertanto ad inserire nell'art. 45 del decreto legislativo n. 177 del 2005, attraverso la sostituzione del comma 3 e l'inserimento del comma 3-bis, le disposizioni attualmente previste rispettivamente nei commi 3-bis e 3-ter di detto art. 17 della legge 112 del 2004.

Ciò oltre a rispondere ad esigenze di riordino normativo, si è reso necessario al fine di mantenere la disciplina relativa alle sedi locali RAI che svolgono il servizio pubblico radiotelevisivo nei territori ove vi è la presenza di minoranze linguistiche, modificata dalla legge n. 89/2014, in un'ottica di coerenza con gli indirizzi recentemente assunti. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 detta una nuova disciplina sulla *governance* della RAI. In particolare, oltre a contenere varie modifiche di carattere ordinamentale afferenti il funzionamento degli organi societari, prevede la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione da nove a sette membri, con conseguente diminuzione degli oneri connessi ai relativi compensi e alle eventuali spese di viaggio. Viene soppressa, inoltre, la figura del direttore generale ed istituita quella dell'amministratore delegato. Tali modifiche, volte a garantire lo snellimento del processo decisionale e l'efficientamento del sistema di governance, comportano un generale contenimento dei costi operativi dell'azienda.

L'articolo 3 reca previsioni in materia di attività gestionale della RAI. In particolare, introduce l'articolo 49-*bis* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che assoggetta espressamente l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo al regime di responsabilità previsto per le società di capitali; introduce, inoltre, l'articolo 49-*ter* prevedendo l'esclusione dalla disciplina

del codice dei contratti pubblici, dei contratti conclusi dalla Rai aventi per oggetto acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione di programmi radiotelevisivi; sono altresì esclusi dalla disciplina del decreto legislativo n.163 del 2006, i contratti sotto soglia comunitaria, in conformità alla normativa europea. Infine, con l'introduzione dell'articolo 49-quater assoggetta le procedure di reclutamento del personale, dirigenziale e non, nonché il conferimento degli incarichi, ai principi di trasparenza e selettività di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001. A tali modifiche di carattere ordinamentale non conseguono effetti finanziari negativi.

L'articolo 4 conferisce delega al Governo per revisionare la normativa vigente in materia di canone e per l'efficientamento del sistema di finanziamento pubblico, dettando i relativi criteri direttivi atteso che la necessità di rivedere la policy aziendale in materia di canone, quale strumento di finanziamento pubblico, è stata reiteratamente sollevata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti. Il comma 3 richiama espressamente quanto disposto dall'articolo 17 della legge 196/2009 in merito alla necessaria previa copertura finanziaria degli eventuali oneri recati dai decreti legislativi.

L'articolo 5 individua le disposizioni da abrogare per coordinare le modifiche introdotte dagli articoli precedenti e contiene una delega legislativa al Governo per la modifica del decreto legislativo 177/2005 in materia di servizi media audiovisivi e radiofonici.

L'articolo 6 detta le disposizioni transitorie.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

14 APR. 2015

ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**A. Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**


Il rapido processo di digitalizzazione nel settore delle comunicazioni, che avanza anche in Italia sia pur con qualche ritardo, sta imponendo importanti trasformazioni sul sistema dei media e sul sistema dell'informazione in particolare, riflettendosi inevitabilmente anche sulle forme di finanziamento legate al mercato pubblicitario. L'evoluzione tecnologica (digitale terrestre, satellite, internet) sta determinando da un lato la frammentazione dell'audience fra diverse piattaforme di comunicazione, dall'altro l'affermazione di nuovi strumenti e di nuove categorie produttive, fra le quali gli aggregatori di informazioni e i *social media*.

Le piattaforme informative tradizionali (quotidiani, periodici, radio, tv, agenzie di stampa) competono sul mercato pubblicitario con le nuove forme di offerta online (aggregatori e social media): "Tale fenomeno, non solo sta determinando una redistribuzione di reddito a favore dei nuovi operatori, evento normale in momenti di forte discontinuità tecnologica, ma rischia anche di prosciugare le fonti di finanziamento delle attività giornalistiche"¹ che forniscono contenuti.

La televisione resta tuttavia il *medium* di gran lunga più utilizzato dall'utenza, anche nei paesi nei quali la penetrazione di internet è più elevata (Fig. 2.11).

¹ Relazione annuale 2014 AGCOM.


Figura 2.11. Servizi media. Accesso ai mezzi di comunicazione: confronto internazionale (% pop.)



Fonte: elaborazioni Agcom su dati SWG per l'Italia (2013), The Pew Research Center, Trends in News Consumption: 1991-2012: In Changing News Landscape, Even Television is Vulnerable, per gli Stati Uniti (2012), OFCOM, International Communications Market Report 2012, per gli altri Paesi (2012)

Anche nei mezzi utilizzati per l'informazione, la televisione gioca e sembra destinata a giocare anche in futuro un ruolo largamente predominante, con percentuali, in ambito europeo, intorno all'80%.

Figura 2.12. Servizi media. Mezzi utilizzati per informarsi: confronto internazionale (% pop.)



(*) Per gli USA, il dato è relativo agli individui che utilizzano i mezzi "regolarmente", mentre per l'Italia e il Regno Unito il dato è riferito agli individui che utilizzano i mezzi in generale.

Fonte: elaborazioni Agcom su dati SWG per l'Italia (2013), The Pew Research Center, Trends in News Consumption: 1991-2012: In Changing News Landscape, Even Television is Vulnerable, per gli Stati Uniti (2012), Kantar Media per Ofcom, Measuring News Consumption and Attitudes, per il Regno Unito (2012)

In Italia la televisione gratuita mantiene una posizione predominante nelle scelte per acquisire informazioni. La Tab. 2.53 rivela che il 76% dei cittadini acquisisce informazioni attraverso la TV gratuita, il 44% anche attraverso i quotidiani, l'11% anche attraverso le TV a pagamento e ben il 40% anche attraverso internet.

Tabella 2.53. Servizi *media*. Mezzi utilizzati per informarsi in Italia (2013, % pop.)


	Fatti (internaz. nazionali e locali)	Fatti internaz.	Fatti nazion.	Fatti locali
Televisione gratuita	76,5	62,2	66,4	57,3
Canali nazionali	71,6	59,8	63,3	35,3
Canali locali	34,3	8,1	9,6	30,2
Televisione a pagamento	10,9	7,4	7,3	3,4
Quotidiani	43,7	23,0	27,2	32,6
Quotidiani nazionali	31,3	19,4	22,9	10,3
Quotidiani locali	28,9	5,2	6,3	24,6
Internet	40,5	31,6	30,8	25,4
Siti di quotidiani e periodici	27,6	18,6	18,0	13,6
Altri siti di informazione online	5,8	2,8	3,2	2,0
Search e portali	12,3	8,1	7,6	5,2
Social network	12,2	7,4	7,0	7,1
Blog e altri siti	8,8	5,0	4,5	4,3
Radio	17,8	10,5	11,7	10,1
Periodici	10,4	4,7	5,0	3,9
Altro	3,5	2,1	1,8	2,3

Nota: mezzi utilizzati per avere le notizie sull'attualità (internazionale, nazionale e locale). Possibili massimo tre scelte.

Fonte: elaborazioni su dati SWG per Agcom

Il rapido sviluppo dei canali informativi internet può trovare spiegazione anche nella scarsa fiducia che i cittadini attribuiscono alla qualità delle trasmissioni TV: meno del 5% degli utenti della TV pubblica ritiene le trasmissioni di grande qualità, in Gran Bretagna oltre il 30% (Fig.4). Inoltre, un'elevata percentuale di cittadini ritiene più affidabile l'informazione acquisita attraverso internet (tra il 48 e il 50%) rispetto quella delle TV gratuite (34%), ancora più affidabile viene giudicata la TV a pagamento (55%). (Tab.2.56)

Figure 4. Proportion of respondents in each country rating the quality of the TV channels as "very good"



Source: Audience survey commissioned by BBC (September 2013), Inflection Point analysis. Each score is an average of the relevant channels weighted by audience share

Tabella 2.56. Servizi media. Affidabilità delle fonti di informazione (%)

	Affidabile	Non affidabile
Televisione gratuita nazionale	33,6	26,5
Televisione gratuita locale	34,4	30,0
Televisione a pagamento	55,7	16,9
Quotidiani (anche online)	44,9	19,0
Siti on line di informazione	50,8	22,0
Social network	46,8	33,2
Blog e altri siti	48,3	30,7
Radio	48,9	16,3
Periodici (anche on line)	42,1	24,0

Nota: "Affidabile" equivale a un giudizio di 4 o 5 su una scala da 1 a 5 (ossia, "affidabile" o "molto affidabile". "Non affidabile" equivale a 1 o 2 su una scala da 1 a 5 (ossia, "per niente affidabile" o "poco affidabile"); la rimanente percentuale equivale al giudizio "abbastanza affidabile" (ossia, 3 punti sulla scala da 1 a 5).


Fonte: elaborazioni su dati SWG per Agcom

L'evoluzione delle risorse per mezzo riflette, sia pur in modo mediato dalla situazione di crisi economica del Paese, le tendenze della domanda.

Le risorse disponibili mostrano nel periodo considerato (Tab. 2.14) una chiara tendenza alla decrescita per la TV gratuita, ancora più accentuata per i quotidiani, una stazionarietà, dopo un periodo di crescita, per la TV a pagamento, una crescita per internet.

Nel biennio 2012-2013 il rallentamento dell'economia determina segni negativi per tutti i mezzi, che tuttavia nella loro entità relativa confermano le tendenze di fondo sopra evidenziate.(Tab.2.1)

Figura 2.14. Servizi media. Evoluzione delle risorse per mezzo (2009-2013, mln. euro)



Nota: per il 2013, il valore riportato nella Figura rappresenta una stima dell'Autorità.

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

Tabella 2.1. Composizione dei ricavi nel settore delle comunicazioni (mln di euro)

	2012	2013	var. %
tv gratuita	4.993	4.695	-5,97
tv a pagamento	3.395	3.326	-2,02
radio	634	603	-4,94
quotidiani	2.507	2.331	-7,02
periodici	2.842	2.351	-17,28
internet	1.503	1.466	-2,46
TOT MEDIA	15.874	14.772	-6,94
Servizio Universale - SU	2.610	2.436	-6,67
Da esclusiva	321	341	6,22
Altri servizi postali	953	880	-7,58
Corriere espresso	3.171	3.251	2,50
TOT SERVIZI POSTALI	7.056	6.909	-2,08
rete fissa	18.580	17.200	-7,43
rete mobile	20.040	17.260	-13,87
TOT TELECOMUNICAZIONI	38.620	34.460	-10,77
TOTALE	61.549	56.140	-8,79

Fonte: elaborazioni e stime dell'Autorità su dati imprese

La successiva tab. 2.66, che riporta i ricavi per operatore, mostra innanzitutto come il primo operatore in termini di ricavi sia dal 2009 Sky, mentre RAI diviene il secondo operatore nel 2013, a seguito della forte contrazione dei ricavi Mediaset. La spiegazione del forte differenziale nella diminuzione dei ricavi nell'ultimo biennio tra RAI e Mediaset va cercata anche nel ruolo di "ammortizzatore" che ha avuto l'invarianza dei ricavi da canone nel biennio in esame per la RAI, rispetto la notevole contrazione del mercato pubblicitario. (Tab.2.66)

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 2.66. Tv. Ricavi complessivi della televisione per operatore

	Ricavi (Mln euro)					Δ 13/12	%
	2009	2010	2011	2012	2013 ⁽¹⁾		
21st Century Fox/Sky Italia	2.583,18	2.706,44	2.681,47	2.701,56	2.605,87	-3,5%	32,5
Pubblicità ^(**)	154,67	268,92	271,49	265,63	210,31		
Offerte a pagamento	2.428,50	2.437,52	2.409,98	2.435,93	2.395,56		
RAI	2.490,25	2.571,93	2.532,21	2.356,32	2.317,61	-1,6%	28,9
Canone ^(***)	1.531,53	1.586,15	1.606,15	1.647,44	1.654,77		
Pubblicità ^(***)	909,90	946,58	890,69	683,66	632,48		
Mediaset	2.562,98	2.893,16	2.865,48	2.486,33	2.281,50	-8,2%	28,4
Pubblicità ^(***)	2.251,45	2.433,37	2.347,90	1.966,10	1.730,19		
Offerte a pagamento	311,53	458,35	516,41	520,22	550,90		
Telecom Italia Media^(****)	152,68	154,15	158,82	146,90	-		
Pubblicità ^(***)	146,78	154,15	158,82	146,90	-		
Cairo Communication	21,07	27,70	42,94	36,90	136,12	268,9%	1,7
Pubblicità ^(***)	21,07	27,70	42,94	36,90	136,12		
Discovery^(****)	-	-	33,02	59,55	125,45	110,7%	1,6
Pubblicità ^(***)	-	-	33,02	59,55	125,45		
Altri operatori	779,57	671,57	690,31	600,38	554,83	-7,6%	6,9
Pubblicità ^(***)	540,28	451,64	476,42	462,58	422,70		
Totale	8.589,73	9.024,95	9.004,25	8.387,94	8.021,18	-4,4%	100,0

⁽¹⁾ Valori stimati. ^(**) Il valore non include i ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria online.

^(***) Allo scopo di pervenire ad una corretta imputazione della quota di canone da attribuire all'attività televisiva, si è tenuto conto dello schema di contabilità separata della RAI, riferito all'esercizio 2012, e dei relativi aggregati contabili: il canone da attribuire alla diffusione televisiva è stato calcolato applicando al valore totale una percentuale pari alla quota di costi diretti attribuiti a tale attività sul totale dei costi diretti imputati al servizio pubblico (c.d. aggregato A della contabilità regolatoria). ^(****) I ricavi relativi a Telecom Italia Media includono quelli realizzati dalle società La7, MTV Italia e MTV Pubblicità. Nel 2013, La7 è stata ceduta a Cairo Communication, mentre le partecipazioni detenute in MTV Italia e MTV Pubblicità sono state cedute al gruppo Viacom. ^(*****) I ricavi relativi a Discovery per gli anni 2009 e 2010 sono computati tra quelli riferiti agli altri operatori.

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

In costante crescita in Europa e negli USA sono i ricavi della pubblicità on line (Tab.2.89).

Tabella 2.89. Ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria online per Paese (mln €)

	2009	2010	2011	2012	2013
Regno Unito	4.011	4.770	5.510	6.642	7.251
Germania	3.092	3.630	3.959	4.551	4.254
Francia	1.760	1.883	2.287	2.770	2.108
Italia	818	1.177	1.408	1.503	1.466
Spagna	683	814	925	920	866
Totale (Europa)	15.300	18.300	21.800	24.300	25.108
USA	17.100	20.100	24.500	28.464	32.211

Fonte: Agcom per l'Italia; IAB Europe, AdEx Benchmark 2008-2012 e eMarketer, Aprite (2014), per gli altri Paesi; PwC e IAB, (2013, 2014), IAB internet advertising revenue report, per il dato degli USA riferito agli anni 2013 e 2014 (calcolato applicando al valore in dollari il tasso di cambio medio dei rispettivi anni).

All'interno di questo quadro competitivo complessivo si colloca la RAI SpA, azienda alla quale è affidato in esclusiva il servizio pubblico generale radiotelevisivo ed è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

La RAI è stata **oggetto nel tempo di diversi interventi normativi**². Con Legge 3 maggio 2004 n. 112 "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nonché delega al Governo per l'emanazione del Testo Unico della Radiotelevisione" e quindi con il Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177, è stato approvato il "Testo Unico della Radiotelevisione", modificato e ri-denominato "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 44, che contiene le disposizioni legislative in materia radiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione. Nel Testo Unico sono state assorbite anche le disposizioni della Legge n. 112/04 relative al servizio pubblico generale radiotelevisivo e, di conseguenza, gli articoli 3 e 5 della Legge n. 206/93, non abrogati dalla Legge n. 112/04.

La **concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo**, in base all'articolo 49 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici **è affidata alla Rai fino al 6 maggio 2016**. L'articolo 45 del Testo Unico prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia svolto dalla società concessionaria **sulla base di un Contratto Nazionale di Servizio di durata triennale, stipulato con il Ministero dello Sviluppo Economico** - Comunicazioni, con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Il Contratto di Servizio per il triennio 2010-2012 è stato approvato con DM 27 aprile 2012, sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai in data 6 aprile 2012: al momento sono in corso le trattative per il rinnovo. Va da sé che questa regolazione trova la sua ragion d'essere nelle funzioni di interesse pubblico affidate alla concessionaria.

Per effetto di tali norme, quindi, la Rai presenta caratteristiche istituzionali e vincoli operativi particolari, oltre ad avere assunto specifiche obbligazioni attraverso la sottoscrizione del Contratto di Servizio.

Il fatturato (Fonte bilanci RAI) è quello che segue e mostra una tendenza negativa.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

(in milioni di Euro)	2013	2012	Variazione	Var. %
Canoni	1.255,6	1.247,8	7,8	0,4
Pubblicità	597,6	674,9	(77,3)	-11,5
Altri ricavi	208,5	202,8	5,7	2,8
Totale	2.561,7	2.625,5	(63,8)	-2,4

²

Si vedano la Legge 14 aprile 1975 n. 103 recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", la Legge 6 agosto 1990 n. 223 sulla "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", le "Disposizioni sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo" emanate con Legge 25 giugno 1993 n. 206 e successive loro modificazioni e integrazioni, e la Legge 31 luglio 1997 n. 249 sulla "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

Il canone rappresenta la fonte principale di ricavo (fonte RAI).

Incidenza % ricavi

	2013	2012
Canoni	68,6	69,6
Pubblicità	23,3	25,7
Altri ricavi	8,1	7,7
Totale	100,0	100,0

Canoni - movimento utenza

	2013	2012	2011	Var. % 2013/2012
Nuovi	355.376	506.486	401.958	-29,8
Rinnovi	15.636.145	15.614.136	15.629.150	0,1
Paganti	15.991.521	16.120.622	16.091.108	-0,8
Morosi	1.091.104	963.091	903.856	13,3
Iscritti a ruolo	17.082.625	17.083.713	16.934.964	0,0
% morosità	6,51%	5,79%	5,45%	
Disdette	356.464	352.737	328.118	-0,4
Disdette + Morosità	1.447.568	1.320.828	1.231.974	9,6

Le risorse derivanti dal canone risultano per Rai sostanzialmente stazionarie. Le maggiori risorse legate all'aumento del canone unitario sono state parzialmente compensate per effetto della flessione del numero di abbonati paganti, in relazione anche della crisi economica che ha visto una riduzione dei nuovi abbonati e un aumento del fenomeno della morosità. Il tasso stimato di evasione, infine, si mantiene su livelli particolarmente elevati, intorno al 27%, contro una media europea che si attesta attorno al 10%.

Da sottolineare anche l'entità contenuta del canone, in chiave comparativa.

Il canone in Europa

(In Euro)

Svizzera	376,67
Danimarca	324,00
Austria	282,15
Svezia	225,00
Germania	215,76
Regno Unito	174,52
Irlanda	160,00
Francia	131,00
Italia	113,50

Analisi comparative svolte nel corso del 2014³ mostrano talune criticità relative alla *performance* economica. In particolare, il gruppo BBC (British Broadcasting Corporation) è esattamente il doppio del gruppo RAI in termini di entrate totali, ma ha un costo del lavoro e un numero di dipendenti che sono superiori solo del 40% e 70%, rispettivamente. Una conseguenza di questi dati è che la remunerazione media dei dipendenti è più alta in RAI che in BBC (dati in Euro, 2013).

	Gruppo RAI	Gruppo BBC
Costo del Lavoro Medio	€ 77.139	€ 62.635

Per quanto concerne le posizioni aziendali, emerge che la BBC (17651 addetti e 444 dirigenti) con il 50% in più di occupati rispetto alla RAI (11851 addetti e 573 dirigenti) abbia il 20% in meno di dirigenti. Particolarmente rilevante è poi che la RAI abbia 324 dirigenti con qualifica su un totale di 1939 giornalisti. Inoltre la BBC non ha stipendi sopra i 500.000€ e solo tre stipendi tra 400 e 500mila euro. La RAI ne ha quattro e quattro, rispettivamente. Inoltre la BBC ha una Percentuale di stipendi inferiore a 100.000 euro molto maggiore, e una percentuale di stipendi tra i 100.000 e 200.000 euro molto minore.

Rilevanti sono quindi i dati su fatturato e costo del lavoro.

	2002	2004	2006	2008	2010	2012
ENTRATE	2816	3021	3145	3211	3012	2761
Di cui						
Canone	1383	1474	1491	1619	1685	1748
Pubblicità	1131	1219	1333	1188	1029	745
Costo lavoro	868	922	980	1010	1015	1015
Personale	13091	13249	13308	13236	13295	13158
Dirigenti		697	695	677	674	635
Giornalisti	1935	1991	2009	2006	2019	1939
Dirigenti		335	321	330	347	324

Nel corso di oltre un decennio il personale è aumentato, il numero di giornalisti è rimasto uguale (anche tenuto conto delle grandi trasformazioni tecnologiche del settore), considerando anche il declino costante degli spettatori (in particolare del telegiornale con il TG1 Serale passato da una media di telespettatori di oltre 6,5 mn nel 2005 con il 30,4 di *share* ai 5,2 mn del 2013 e 23% di *share*).

La posizione finanziaria netta mostra un evidente peggioramento cui si accompagna una caduta degli investimenti.

³ Si veda R. Perotti, "Rai, no non è la BBC", Lavoce.info, Giugno 2014.

Posizione finanziaria netta

(in milioni di Euro)	31.12.2013	31.12.2012	Variazione	Var. %
Crediti (debili) netti verso banche e altri finanziatori				
- a medio/lungo	(295,8)	(295,0)	(0,8)	0,3
- a breve - netti	(140,3)	(66,0)	(74,3)	112,6
	(436,1)	(361,0)	(75,1)	20,8
Posizione finanziaria netta verso partecipate				
- debili	(78,1)	(27,4)	(50,7)	185,0
- crediti	139,6	265,7	(126,1)	-47,5
	61,5	238,3	(176,8)	-74,2
Posizione finanziaria netta	(374,6)	(122,7)	(251,9)	205,3

Investimenti in programmi

(in milioni di Euro)	2013	2012	Variazione	Var. %
Programmi				
- Fiction	164,3	188,1	(23,8)	-12,7
- Altri programmi	40,8	45,0	(4,2)	-9,3
Totale	205,1	233,1	(28,0)	-12,0

L'analisi sin qui condotta delinea uno scenario in rapida evoluzione, le cui mutazioni trovano già ampio riscontro nei dati economici. I cambiamenti si delineano nelle scelte dei consumatori sia nell'uso integrato di diversi mezzi, sostanzialmente TV e internet, sia nella diversificazione delle scelte all'interno dello stesso mezzo: TV tematiche, anche a pagamento, social e aggregatori per internet. A tali tendenze sono allineati ormai anche i dati economici il cui andamento imporrà già nel breve periodo l'individuazione di adeguate risposte competitive da parte degli operatori, da individuarsi, sulla scia di quanto sta già avvenendo in altri paesi, nella ridefinizione dell'approccio strategico in particolare con l'ambiente web.

La ridefinizione del posizionamento strategico diviene ancora più impellente per la RAI cui è affidato il servizio pubblico e i cui bilanci, in peggioramento, reggono a fronte dell'invarianza del canone ma anche di una diminuzione degli investimenti (essenziali per il settore) e un aumento dell'indebitamento. Posizionamento necessario anche per risolvere e ridefinire quelle asimmetrie che caratterizzano la posizione RAI: primato negli ascolti, forte evasione del canone a fronte del primato di Sky nei ricavi, scarsa fiducia da parte dei consumatori e qualità percepita dei programmi non elevata.

Tabella 2.2. Il peso del settore delle comunicazioni sul PIL (%)

	2012	2013
Tic/PIL	2,46	2,21
Radio & tv/PIL	0,58	0,55
Editoria/PIL	0,34	0,30
Internet/PIL	0,10	0,09
Servizi postali/PIL	0,45	0,44

Fonte: elaborazioni e stime dell'Autorità su dati imprese

B. Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento normativo si prefigge, a regime, un'azione regolatoria funzionale al recupero di efficienza dell'azienda del servizio pubblico e un suo migliore e più coerente posizionamento sul mercato dei servizi di comunicazione.

Il DDL proposto prevede infatti:

- la riforma dell'assetto di *governance* della RAI, con il duplice obiettivo di renderla nel contempo più efficiente e più autonoma dalle istituzioni politiche, esigenza quest'ultima più volte evidenziata dalla Corte Costituzionale in diverse pronunce, allo scopo di accentuarne la funzione sociale di servizio pubblico. Tale riforma si concretizza nella riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione da 9 a sette; nella previsione di un amministratore delegato con forti poteri decisionali e gestionali; nella eliminazione della figura del direttore generale; nella disciplina della responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, soggetti alle azioni civili di responsabilità previsti dalla disciplina ordinaria delle società di capitali; nell'allungamento della durata del contratto nazionale di servizio da tre a cinque anni;
- la delega al Governo per una riforma del finanziamento pubblico, secondo criteri di perequazione sociale ed effettività della riscossione;
- la delega al Governo per una ridefinizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche tenendo conto della innovazione tecnologica e della convergenza delle piattaforme distributive.

Gli obiettivi specifici dell'intervento regolatorio, in coerenza con quanto evidenziato nell'analisi di contesto, sono i seguenti:

- a) Organizzazione aziendale: Miglioramento della *governance* e recupero di efficienza;
- b) Finanziamento pubblico: Certezza delle entrate, condizionate a criteri di equità;
- c) Quote di mercato: Mantenimento delle quote di mercato tradizionali e aumento sui nuovi media;
- d) Conti economici: Miglioramento degli indicatori di bilancio;
- e) Integrazione multimediale;
- f) Qualità: Aumento della qualità percepita e dell'affidabilità dell'informazione prodotta;
- g) Miglioramento del bilancio culturale ed educativo, anche con riferimento a specifiche fasce di cittadini socialmente rilevanti per il servizio pubblico;
- h) Aumento della *customer satisfaction*

i) promozione internazionale del Paese

Ulteriori obiettivi specifici potranno essere individuati in sede di elaborazione dei decreti legislativi delegati.

C. La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori di risultato per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, sono i seguenti:

- valore aggiunto e margine operativo lordo;
- rapidità e speditezza nelle decisioni aziendali, all'interno di una *governance* trasparente;
- Entità e stabilità del finanziamento pubblico in rapporto ai ricavi.
- Ricavi pubblicitari
- Investimenti
- Grado di differenziazione/integrazione mediale
- Bilancio culturale e educativo: specifici indici di ascolto, share, fidelizzazione, da individuare in sede di programmazione delle indagini;
- *Customer satisfaction*: specifici indicatori da individuare nella programmazione delle indagini.

Ulteriori indicatori potranno essere individuati in sede di elaborazione dei decreti legislativi delegati.

D. L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari degli effetti provvedimento sono: la RAI e le sue collegate e partecipate; i cittadini e gli utenti del servizio; il sistema produttivo legato alle telecomunicazioni; per i suoi effetti indiretti, la collettività nazionale nel suo insieme.

Fonti informative:

- Bilanci RAI come pubblicati sul sito RAI;
- Relazione annuale AGCOM 2014;
- RAI NON È LA BBC di Roberto Perotti- ebook la voce 2014

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'intervento è allo studio e all'esame come prospettiva già da diverso tempo e ha generato nel corso degli anni un intenso dibattito mediatico e culturale.

In diverse occasioni hanno interagito e si sono confrontati vari *stake-holders*, interni ed esterni all'azienda nonché una serie di esperti del settore. I risultati e la forma finale della proposta di intervento tengono conto di questa interazione tra i soggetti interessati.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

I dati relativi allo status quo depongono a favore di un intervento di riforma: l'assenza di una modifica normativa di tipo sostanziale confligge infatti con la logica dell'intervento così come descritta nella Sezione 1 "Contesto" del presente documento. Pertanto, l'opzione 0, ancorché percorribile in ipotesi, comporterebbe il permanere e l'aggravarsi dei problemi riportati alla Sezione 1a e sarebbe quindi in divergenza con gli obiettivi dell'azione pubblica previsti al punto 1b.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Considerato il quadro normativo che caratterizza l'intervento normativo, nell'elaborazione dello stesso sono state prese in considerazione in modo convergente diverse fattispecie che insieme quindi, non più quali opzioni alternative ma integrate, consentono il conseguimento degli obiettivi di cui alla sezione 1b.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**A. Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione**

Si descrivono di seguito i principali vantaggi e svantaggi che il provvedimento potrà produrre sui destinatari, rinviando, quanto agli effetti sulla finanza pubblica, alla relazione tecnica che accompagna il provvedimento

I principali vantaggi sono descritti dal sistema degli obiettivi come in precedenza configurato, in particolare:

- a) **Organizzazione aziendale:** Miglioramento della *governance* e recupero di efficienza
L'accorciamento e la semplificazione della catena decisionale e la chiara individuazione dei compiti operativi e delle responsabilità in capo all'amministratore delegato, che opererà su specifici piani e programmi finalizzati e quantificati, potranno determinare una maggiore efficienza aziendale e conseguentemente una migliore performance, in termini qualitativi e quantitativi della società;
- b) **Finanziamento pubblico:** Certezza delle entrate ispirate a criteri di equità impositiva
Si tratta di un aspetto fondamentale della riforma, da tempo disatteso, la cui definizione è delegata a dlgs del Governo, su cui sarà eseguita specifica procedura valutativa. In questa sede si sottolinea il vantaggio per l'azienda e la collettività di poter contare su un nuovo sistema, che sia socialmente accettato e vincolante e che dia stabilità alle previsioni aziendali;
- c) **Quote di mercato:** Mantenimento delle quote di mercato tradizionali e aumento sui nuovi media;

d) Conti economici: Miglioramento degli indicatori di bilancio;

L'insieme delle azioni previste muove verso il miglioramento dei conti aziendali agendo sia sui ricavi che sulle spese.

e) Integrazione multimediale;

Si tratta di un aspetto fondamentale che offrirà vantaggi sia sul lato aziendale che sul lato della domanda. Prevede infatti non solo l'integrazione multimediale ma altresì produzioni specifiche di contenuti con particolare riferimenti ai nuovi media.

f) Qualità: Aumento da parte dei fruitori del servizio pubblico della percezione della qualità e dell'affidabilità dell'informazione prodotta;

g) Miglioramento del bilancio culturale ed educativo, anche con riferimento a specifiche fasce di cittadini socialmente rilevanti per il servizio pubblico;

h) Aumento della *customer satisfaction*

Questi obiettivi richiamano direttamente i vantaggi propri della *mission* dell'azienda pubblica, con particolare riferimento alla funzione educativa e di elevazione culturale sia con riferimento a specifici target, sia con riferimento alla collettività nazionale nel suo insieme. Da richiamare in tale sede anche le funzioni che l'azienda pubblica deve offrire in sede internazionale per la promozione del Paese.

B. L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Il provvedimento, promuovendo la ripresa degli investimenti nell'*entertainment*, caratterizzato prevalentemente da PMI, incide positivamente sul sistema delle MPMI.

C. L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Nella forma attuale l'intervento non introduce o elimina costi amministrativi a carico di cittadini e imprese.

Per quanto attiene la riforma del canone, oggetto di una delega specifica, nella formulazione dei criteri di revisione e nell'implementazione delle procedure operative relative al canone stesso occorrerà tenere in adeguato conto che il nuovo sistema, ferma restando la necessità di sanare morosità e evasione in un contesto perequativo, non introduca un volume di costi amministrativi addizionali, con particolare riferimento ai cittadini.

D. Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica e aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie

utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

I segnali di ripresa dell'economia incoraggiano il perseguimento degli obiettivi dell'intervento che una congiuntura economica tendenzialmente negativa avrebbe reso più problematico. I segnali di ripresa del mercato pubblicitario migliorano, infatti, le prospettive del comparto e quindi anche quelle dell'azienda concessionaria del servizio pubblico.

Non va tuttavia sottovalutata la necessità di dare attuazione nei tempi previsti, meglio ancora se in tempi più contenuti, alla emanazione dei decreti delegati che attengono a condizioni strategiche per la riorganizzazione aziendale. Così come sarà necessario che gli adempimenti pianificatori demandati a soggetti extra-aziendali siano adempiuti con la necessaria puntualità, in modo che l'insieme della manovra prevista possa realizzarsi con tempi adeguati alle dinamiche aziendali e di mercato.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio non crea restrizioni alle possibilità competitive degli altri soggetti operanti nel settore.

La migliore definizione delle funzioni pubbliche della RAI porterà giovamento alla competizione nel settore e al funzionamento concorrenziale del mercato, soprattutto in termini di miglioramento della qualità dell'offerta, in anni recenti declinante anche per una visibile riduzione della competizione nel settore.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A. I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Il Governo, il MISE e il MEF, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,.

B. Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previsti dall'ordinamento)

Oltre alle modalità di pubblicazione tipiche degli atti normativi, si procederà alla pubblicazione sui siti istituzionali dei soggetti responsabili. Saranno previste specifiche azioni di informazione in relazione alla emanazione dei decreti delegati.

C. Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il monitoraggio degli effetti dell'intervento regolatorio farà capo al MISE, alla AGCOM, alla Commissione parlamentare e alla stessa RAI. La rilevazione degli indicatori, oltre che dei rilevamenti AUDITEL, potrà giovare anche di specifiche indagini campionarie.

D. I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento.

E. Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Si veda la Sez. 1 lett. C).

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

=Non ammissibile====.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

L'intervento normativo, presentato nella forma di disegno di legge ai sensi degli articoli 71 e 76 della Costituzione, contiene misure di rango primario che hanno l'obiettivo di:

- rafforzare il ruolo collegiale del Consiglio dei ministri nella definizione dei compiti del Servizio pubblico generale radiotelevisivo;
- delineare un nuovo assetto della governance della RAI S.p.A, più rispondente alle esigenze funzionali di imparzialità e correttezza dell'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo ed alle logiche manageriali e aziendalistiche necessarie all'efficiente gestione delle risorse pubbliche; tale obiettivo viene raggiunto da una parte con l'introduzione della figura dell'amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta dell'assemblea, e dall'altra con la previsione di un nuovo assetto più ridotto del consiglio di amministrazione, nominato con meccanismi che limitano ingerenze delle forze politiche o dell'Esecutivo (il quale nomina soltanto due membri del consiglio su sette complessivi); in tale contesto il ruolo parlamentare di garanzia del pluralismo dell'informazione, svolto dalla Commissione bicamerale per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, rimane inalterato con eliminazione di compiti interferenti con le attività di natura gestionale e con la governance stessa;
- dettare norme relative all'attività gestionale della RAI S.p.A., in materia di responsabilità dei componenti degli organi della Società, con semplificazioni procedurali in materia di contratti e con norme di principio in materia di reclutamento del personale;
- ridefinire la disciplina del finanziamento pubblico alla RAI S.p.A., per realizzare maggiori livelli di efficienza del sistema fiscale di riferimento, attraverso apposita delegazione legislativa al Governo;
- procedere al riassetto normativo in materia di servizi media audiovisivi e radiofonici, sempre attraverso apposita delegazione legislativa al Governo, strumento legislativo più idoneo all'aggiornamento della normativa vigente.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo in relazione all'esigenza di riformare e ammodernare il ruolo della RAI S.p.A. con un assetto più funzionale alle esigenze di comunicazione e informazione imparziale proprie del servizio pubblico radiotelevisivo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il sistema ordinamentale italiano in materia di servizi media audiovisivi e radiofonici fa riferimento principalmente alla legge 3 maggio 2004 n. 112 e al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Tale testo unico, oltre a

contenere principi generali in materia di comunicazioni e norme sulla ripartizione delle competenze statali e regionali, ha raccolto in modo organico norme stratificatesi nel tempo in materia di:

- disciplina dell'emittente su frequenze terrestri, via satellite e via cavo;
- norme a tutela degli utenti, dei minori e relative all'inserimento di messaggi pubblicitari e sponsorizzazioni;
- norme a tutela della concorrenza e del mercato e per la promozione e diffusione della produzione audiovisiva europea;
- norme sul servizio pubblico generale radiotelevisivo e disciplina della concessionaria;
- norme sulle sanzioni di competenza del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Completa l'analisi del quadro normativo nazionale la legge 14 aprile 1975, n. 103 recante norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, con la quale, tra l'altro, è stata istituita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Risulta rilevante, infine, in materia di finanziamento pubblico della RAI S.p.A., il regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246 relativo alla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo in esame contiene nuove norme sul contratto nazionale di servizio e sulla governance della RAI S.p.A. e comporta la modifica degli articoli 45 e 49 del d.lgs. 177/2005, recanti, rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.

All'interno del d.lgs. 177/2005 vengono inseriti gli art. 49-bis, 49-ter e 49-quater, recanti, rispettivamente, nuove norme sulla responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI S.p.A., norme sui contratti conclusi da RAI S.p.A. e norme sul reclutamento di personale.

L'intervento normativo contiene inoltre la delegazione legislativa alla riforma del finanziamento pubblico della RAI S.p.A. ed al riassetto normativo in materia di servizi media audiovisivi e radiofonici.

Infine viene disposta l'abrogazione:

- degli articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112. In proposito si evidenzia che è stata fatta salva la disciplina delle sedi territoriali RAI che svolgono il servizio pubblico in favore delle minoranze linguistiche di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'abrogato art. 17 della legge n. 112/2004, inserendo le medesime norme quali commi 3 e 3 bis dell'art. 45 del D.lgs. n. 177/2005.
- dell'articolo 50 del citato d.lgs. 177/2005.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali. La disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo ha come principio cardine la tutela della libertà di manifestazione del pensiero garantita in tutte le sue forme di diffusione dall'art. 21 della Costituzione. Da tale principio costituzionale risalgono la libertà di informazione e l'esigenza del pluralismo informativo proprio del servizio pubblico radiotelevisivo. La tutela stessa di tali principi ha comportato il progressivo superamento del monopolio statale radiotelevisivo e l'ingresso dell'imprenditoria privata nel settore in esame.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'ordinamento della comunicazioni attiene a sfere legislative di competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. Infatti lo Stato svolge la funzione essenziale di salvaguardia dell'unità nazionale e dell'identità culturale unitaria mentre le Regioni hanno il compito di valorizzare l'espressione delle identità e culture locali. La legislazione nella materia in esame presenta forti intrecci con ambiti normativi "trasversali" che si intersecano con aspetti affidati alla competenza esclusiva statale a garanzia delle esigenze di unitarietà, prime fra tutte la tutela della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti uniformemente a livello nazionale.

Atteso quanto sopra le materie disciplinate con l'iniziativa normativa in esame sono riconducibili alla sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non emergono profili di incompatibilità con i principi sopra descritti.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni e non utilizza strumenti di delegificazione. E' previsto il riassetto normativo in materia di servizi media audiovisivi e radiofonici quale strumento di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Sono stati presentati in Parlamento i seguenti progetti di legge di iniziativa parlamentare: C. 420, C. 2931, S. 760, S. 1570, S. 1823, S. 1841 per i quali non è stato ancora avviato l'iter in Commissione. Risulta all'esame parlamentare anche il disegno di legge di iniziativa governativa C 2679-sexies (Disposizioni in materia di cessione di attività immobiliari e di quote di società partecipate da parte della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa) risultante dallo stralcio dell'art. 20 del disegno di legge di stabilità 2015.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia di servizio pubblico generale radiotelevisivo sono state delineate dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 225 del 1974. In tale sentenza, sulla scorta di precedenti decisioni sulla valenza degli articoli 21, 41 e 43 della Costituzione (sentenza n. 59 del 1960), la Corte costituzionale ha ammesso la riserva allo Stato dei servizi di televisione circolare a mezzo di onde radio elettriche, in quanto, considerata la limitatezza tecnologica del tempo, il monopolio statale risultava la migliore soluzione di garanzia dell'interesse della collettività, trovando fondamento nell'art. 43 della Costituzione e perciò né in contrasto con l'art. 41 né incompatibile con l'art. 21 della Costituzione stessa. La liberalizzazione conclude il Giudice delle leggi si tradurrebbe in una "effettiva riserva a pochi" con conseguente pregiudizio del principio di eguaglianza. La riserva allo Stato del servizio pubblico in esame è costituzionalmente legittima, inoltre, se accompagnata da garanzie da offrire ai cittadini: obiettività e completezza dell'informazione, ampia apertura a tutte le correnti culturali, imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società ed effettivo accesso consentito dai mezzi tecnici. In mancanza di tali garanzie, ancorché sotto la proprietà esclusiva statale, il mezzo radiotelevisivo rischia di essere un "poderoso strumento a servizio di parte, non certo a vantaggio della collettività". La sentenza 225/1974 contiene infine diversi principi e prescrizioni cui deve attenersi la discrezionalità del legislatore per assicurare

le garanzie prima descritte: gli organi direttivi dell'ente gestore non devono essere costituiti in modo da rappresentare, anche indirettamente, espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e la loro struttura deve garantirne l'obiettività; i programmi di informazione devono essere ispirati a criteri di imparzialità e i programmi culturali, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione, devono rispecchiare la ricchezza e la molteplicità delle correnti di pensiero; devono essere riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale; i giornalisti preposti ai servizi di informazione devono essere tenuti alla maggiore obiettività e posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei canoni della deontologia professionale; attraverso una adeguata limitazione della pubblicità, deve essere evitato il pericolo che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela; in attuazione di un'esigenza che discende dall'art. 21 della Costituzione, l'accesso alla radiotelevisione deve essere aperto, nei limiti massimi consentiti, imparzialmente ai gruppi politici, religiosi, culturali nei quali si esprimono le varie ideologie presenti nella società; deve essere riconosciuto e garantito - come imposto dal rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo - il diritto anche del singolo alla rettifica.

Dagli esiti della sentenza 225/1974 il Parlamento approverà la legge 14 aprile 1975, n. 103 recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, con la quale, tra l'altro, è stata istituita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con le relative funzioni di garanzia e vigilanza sul servizio pubblico in argomento.

La Corte costituzionale, con sentenza 226/1974, in assenza delle motivazioni di natura tecnologica che giustificavano il monopolio statale radiotelevisivo giudicò illegittima la riserva statale per quanto concerne la ripetizione in Italia di stazioni trasmettenti estere e le trasmissioni via cavo in ambito locale, che potevano quindi essere affidate all'iniziativa privata.

Con sentenza n. 148 del 1981, la Corte pur riconfermando la riserva statale sull'attività radiotelevisiva di scala nazionale apriva, a determinate condizioni, alla presenza di emittenti private su scala nazionale. Spettava, infatti, allo Stato apprestare una efficace disciplina antimonopolistica e antioligopolistica per evitare concentrazioni distorsive del potere informativo. Con la sentenza del 1981 la Corte, pertanto, apre la strada ad un sistema fondato sulla concorrenza fra emittenti pubblica e privata e al pluralismo dell'informazione, non più soltanto interno al monopolio statale ma aperto anche al settore dei privati.

Con sentenza n. 826 del 1988 la Corte costituzionale esclude che il citato "sistema misto radiotelevisivo" possa realizzarsi attraverso la concorrenza di un polo pubblico e un unico polo privato in posizione dominante. La citata sentenza del 1988 costituisce la base per l'approvazione della legge 223 del 1990, successivamente censurata in parte dal Giudice delle leggi con sentenza n. 420 del 1994, la quale a garanzia del pluralismo informativo giudica il tetto frequenziale attribuibile ad un unico soggetto privato troppo elevato. Anche il successivo intervento legislativo (legge n. 249 del 1997) è stato censurato dal Giudice delle leggi con sentenza n. 466 del 2002 a riprova della costante attenzione della Corte ad imporre al sistema politico il modello pluralistico ed alla corretta definizione del sistema misto radiotelevisivo.

Per quanto attiene invece la necessità del controllo parlamentare sul pluralismo radiotelevisivo, sottratto alle ingerenze politiche e agli indirizzi del potere esecutivo, la Corte ha emesso, oltre la citata sentenza 225/1974, le sentenze n. 194/1987 e n. 49/1998 che amplificano il ruolo e l'importanza della Commissione bicamerale.

Con sentenza n. 69 del 2009 la Corte, investita in un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato di una questione inerente la revoca governativa di un membro del consiglio di amministrazione, ha stabilito dei rilevanti principi sulla posizione costituzionale della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In tale giudizio viene ribadito che la Commissione (ricorrente) è investita di "attribuzioni che discendono dall'esigenza di garantire il pluralismo dell'informazione, fondato sull'art. 21 Cost.,

in base al quale la presenza di un organo parlamentare di indirizzo e vigilanza serve ad evitare che il servizio pubblico radiotelevisivo venga gestito dal Governo in modo «esclusivo e preponderante». Di fronte ad un dubbio interpretativo relativo alle procedure di revoca dei membri del consiglio di amministrazione, la Corte fornisce un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, riaffermando contestualmente la prevalenza dell'indirizzo e della vigilanza parlamentare sulla gestione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la necessaria salvaguardia dell'indipendenza dei componenti dell'organo di amministrazione della società concessionaria. La Corte afferma, pertanto, che «la garanzia di indipendenza dei titolari di una carica, richiesta, a vario titolo, dalla Costituzione o dalla legge, esclude che possa esservi una perfetta simmetria tra potere di nomina e potere di revoca. Il primo obbedisce alla logica della scelta discrezionale delle persone ritenute più capaci e meglio in sintonia con il soggetto che nomina; il secondo implica un giudizio sull'operato del componente dell'organo, che non può essere lasciato – pena la perdita del minimo di tutela della sua indipendenza – alla libera e incontrollata decisione di chi lo ha nominato. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il filtro della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza serve a contemperare il potere di revocare il soggetto nominato, che si giustifica per evitare che lo stesso divenga esente da responsabilità, con il necessario controllo da parte del Parlamento, che svolge il ruolo di massimo garante dell'adempimento, da parte dei membri del consiglio di amministrazione, dei doveri di obbiettività ed imparzialità imposti dall'art. 21 Cost».

Il conflitto di attribuzioni, sollevato dalla Commissione bicamerale, pertanto, porta la Corte ad escludere che spetti al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di chiedere di votare nell'assemblea degli azionisti della RAI la revoca di un consigliere di amministrazione, in assenza di una preventiva deliberazione assunta dalla Commissione parlamentare di vigilanza. L'intervento normativo in esame nel disciplinare le procedure di revoca dei componenti del consiglio di amministrazione tiene conto di tale orientamento della Corte costituzionale prescrivendo esplicitamente la valutazione favorevole della revoca da parte della Commissione parlamentare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea. I principi europei in materia di servizio pubblico radiotelevisivo sono ricavabili dal *Protocollo n. 23 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri* allegato al Trattato di Amsterdam del 1997, ora allegato - quale Protocollo n. 29 - al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Tale Protocollo, avente natura interpretativa, riconosce la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento e alla definizione del servizio pubblico di radiodiffusione, a condizione che tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e che tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico. Al riguardo si evidenzia che la Commissione europea, nell'esercizio delle funzioni in materia di aiuti di Stato, ha giudicato il «canone RAI» compatibile con il mercato interno in considerazione della sua peculiare destinazione e della sua previgenza rispetto al sistema giuridico dei Trattati istitutivi (decisione del 15 ottobre 2003, n. 2004/339/CE).

Infine l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce la libertà di espressione e d'informazione di ogni persona, includendo la libertà di opinione e la libertà di

ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. In tale ambito sancisce, altresì, il rispetto della libertà dei media e il loro pluralismo.

Le nuove norme disciplinanti alcune tipologie di contratti conclusi da RAI S.p.A., sotto la soglia comunitaria, che escludono l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 163/2006, sono compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea in quanto tale disciplina è affidata alla competenza ciascun Stato membro.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

Nel caso *Altmark* (sentenza 24 luglio 2003, C-280/00), la Corte di Giustizia ha chiarito la distinzione fra aiuti di Stato da considerare non ammissibili dal diritto europeo e compensazioni degli oneri di servizio pubblico, da considerare ammissibili dal diritto europeo a determinate condizioni. In tale caso specifico la Corte prese in considerazione nel suo giudizio l'applicazione della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato ai finanziamenti erogati ad imprese incaricate di gestire un servizio di interesse economico generale. Nel caso *Altmark* la Corte ha ritenuto di sottrarre la concessione del finanziamento pubblico, nella forma prevista dallo Stato membro, alla procedura di notificazione alla Commissione così come prevista dal regime degli aiuti di Stato. In presenza di determinate condizioni le compensazioni relative agli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato e per questo motivo esse possono essere immediatamente erogate, con automatismo del finanziamento, senza attendere il vaglio della Commissione.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

La Corte ha esaminato diversi casi attinenti il diritto dell'audiovisivo, occupandosi dei profili inerenti il servizio pubblico. Nella decisione sul caso *Faccio c. Italia* del 31 marzo 2009 (n. 33/04) la Corte ha rilevato che i proventi del canone di abbonamento radiotelevisivo sono finalizzati a finanziare l'emittente pubblica e sono posti a carico di chiunque detenga un apparecchio televisivo. Per tale motivo il pagamento del canone costituisce il contributo per il servizio pubblico rivolto alla comunità e non un corrispettivo per la ricezione di un canale televisivo. L'apposizione di sigilli per il mancato pagamento del canone radiotelevisivo costituisce misura proporzionale e non si pone una questione di violazione della libertà di espressione e di informazione ma di natura fiscale che rientra nelle competenze dello Stato.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

In tutti gli Stati membri dell'Unione Europea sono presenti servizi pubblici radiotelevisivi cui sono applicate diverse regole a garanzia dell'indipendenza dell'emittenza pubblica rispetto al

potere politico dell'esecutivo. Il Protocollo n. 29 del TFUE nel suo unico considerando afferma che "il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione", evidenziando in tal modo la sensibilità del legislatore europeo nei confronti dei servizi media di comunicazione e informazione.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**
L'intervento normativo non introduce nell'ordinamento giuridico nuove definizioni.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**
L'intervento normativo utilizza la tecnica della novella legislativa per modificare ed integrare il d.lgs. 177/2005.
- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**
L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.
- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**
Il provvedimento normativo non contiene norme aventi la suddetta natura.
- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**
Non vi sono deleghe aperte riguardanti l'oggetto della presente iniziativa normativa.
- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**
La RAI S.p.A. provvede all'adeguamento del proprio statuto sociale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Non è prevista l'adozione di ulteriori atti attuativi non aventi natura normativa.
- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**
Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni pubbliche interessate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contratto nazionale di servizio)

1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni»;

b) al comma 2, la lettera *p)* è sostituita dalla seguente:

«*p)* l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera *f)*»;

c) al comma 2, lettera *q)*, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera *f)*, mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia auto-

noma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, con particolare riferimento ai tempi e agli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di abbonamento di cui all'articolo 47 del presente testo unico. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano»;

f) al comma 4, le parole: «rinnovo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovo quinquennale»;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4».

Art. 2.

(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,

n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «composto da nove membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sette membri»;

b) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri.

6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati:

a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno;

b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.

9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:

a) risponde al consiglio di amministrazioni in merito alla gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione;

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive adottate dal consiglio di amministrazione;

c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti apicali, sentito il consiglio di amministrazione;

d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.

11. L'amministratore delegato non è dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina, salva la facoltà di revoca delle

deleghe in ogni momento da parte del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea.

12. All'amministratore delegato è riconosciuto un compenso; in caso di revoca al medesimo amministratore spetta un'indennità pari a tre dodicesimi del compenso annuo.

12-bis. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente alla medesima Commissione sulle attività della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

12-ter. La disciplina di cui ai commi da 1 a 7 si applica fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio».

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «; indica i criteri generali per la formazione dei piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge» sono soppresse.

Art. 3.

(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,

n. 177, dopo l'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 49-bis. - (*Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate*) - 1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

Art. 49-ter. - (*Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa*). - 1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 49-quater. - (*Reclutamento del personale*). - 1. L'amministratore delegato, con proprio provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica. Lo stesso provvedimento individua i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità».

Art. 4.

(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della giurisprudenza consolidata;

b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione del livello di morosità riscontrata, dell'incremento delle disdette, dell'analisi costi-benefici, nel perseguimento di politiche finalizzate a perequazione sociale ed effettività della riscossione;

c) indicazione espressa delle norme abrogate;

d) armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei pareri.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei

provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 5.

(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

b) articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti;

b) definizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche, tenendo conto della innovazione tecnologica e della convergenza delle piattaforme distributive;

c) indicazione espressa delle norme abrogate.

Art. 6.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consi-

glio medesimo, successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge.

